

Mastrocinque che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti S. Aragona e R. Moderiano del foro di Torino giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del terzo
-Chiamato in causa.-

In punto a: Inadempimento contrattuale.

Conclusioni per l'attore:

“ Dichiarare la difformità tra il prodotto promesso e quello venduto, accertare il vizio del prodotto venduto.

Dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti.

Condannare i convenuti alla restituzione di parte del prezzo pagato nella misura non inferiore ad € 1.300,00 o nella diversa somma che l'Ill.mo G.I. riterrà di quantificare in via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Condannare i convenuti alle spese, competenze ed onorari sia della presente procedura, sia di quella propedeutica del ricorso per accertamento tecnico preventivo”.

Conclusioni per il convenuto:

“ Ogni contraria istanza, eccezione reietta, voglia il Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena respingere perché infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dall'avv.to Morellini Marco nei confronti della Baldoni Moto snc e nella denegata e subordinata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della stessa, condannare la Suzuki Italia spa con sede in Torino in via Ettore De Sonnaz 19, in persona del suo legale responsabile rappresentante pro tempore a tenere indenne e manlevata la Baldoni Moto snc da ogni avversa pretesa ritenendola tenuta a

risarcire alla convenuta quanto dovesse a tale titolo corrispondere, oltre interessi, maggior danno e spese.


Con vittoria di spese di lite anche relative alla procedura inerente all' "accertamento tecnico-preventivo".

Conclusioni per la chiamata in causa:

"In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre produrre e indicare testi nei termini del codice di rito disporre idonea CTU volta ad accertare la conformità del mezzo per cui è causa allo standard del prodotto.

Nel merito con riserva di ogni integrazione, produzione e deduzione istruttoria nei termini del codice di rito; accertare e dichiarare che il motoveicolo Suzuki Burgman modello 400 i.e. telaio JS1BW111100119655 targato BV43201 è conforme allo standard qualitativo dei prodotti della stessa specie e per l'effetto, assolvere Suzuki Italia spa da ogni e qualunque domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Col favore delle spese e degli onorari di giudizio".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.9.2004 Morellini Marco conveniva in giudizio la Baldoni Moto di Ceccarelli Fiorella e C s.n.c.

L'attore esponeva di avere acquistato presso la convenuta, in data 30.4.2004, la motocicletta Suzuki mod. Burgman 44 tg BV43201 al prezzo di euro 6.200,00.

Il mezzo, sin dai primi chilometri manifestava malfunzionamento del motore per erogazione incostante di potenza tra i 2.800 ed i 3.800 giri. La venditrice, informata del problema, dichiarava, in occasione del tagliando, di non essere stata in grado di risolverlo trattandosi di difetto di produzione.

Il difetto di conformità veniva denunciato il 29.4.2002 sia alla venditrice che alla produttrice Suzuki Italia s.p.a.

Consegnata nuovamente la motocicletta alla concessionaria, nonostante gli interventi della officina, il problema rimaneva invariato e le successive richieste di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo rimanevano inevase.

L'attore, facendo presente che il difetto di conformità era stato poi accertato dal CTU ing. Placucci nominato nel corso di accertamento tecnico preventivo, chiedeva quindi la condanna della venditrice alla riduzione del prezzo e pertanto alla restituzione di euro 2.601,000.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea non sussistendo alcun difetto di conformità, con autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della Suzuki Italia s.p.a.

Quest'ultima si costituiva alla prima udienza deducendo l'infondatezza delle pretese del Morellini.

La causa, istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo relativo all'ATP e mediante CTU, affidata all'ing. Placucci, per la determinazione dell'incidenza economica del difetto di conformità, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 28.9.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea ex art. 1519 quater c 7 c.c. (ora art. 130 c. consumo) di riduzione del prezzo per difetto di conformità del bene di consumo da lui acquistato merita accoglimento.

Dalle CTU dell'ing. Placucci, svolte in sede di ATP e nel presente procedimento, immuni da vizi logici o giuridici, è emerso che attualmente persiste il lamentato difetto di conformità, consistente nella discontinuità di potenza del motociclo, che si traduce in un andamento stentoreo del mezzo tale da rendere l'esperienza di guida non piacevole, laddove il veicolo avrebbe dovuto erogare la potenza dolcemente e linearmante.

Considerato che il piacere nella guida è elemento che notoriamente orienta e determina la scelta da parte del motociclista del veicolo da acquistare, condivisibile appare la quantificazione in euro 1.300,00 operata dal CTU, tenuto conto dell'uso del bene, agli effetti della richiesta di riduzione del prezzo, e la convenuta va quindi condannata a restituire al Morellini tale importo con gli interessi legali dalla messa in mora (13.5.2004) al saldo.

Si osserva che infondata è l'eccezione, peraltro genericamente formulata all'udienza del 28.9.2007, di nullità parziale della secondo CTU sollevata dalla terza chiamata in relazione a supposte valutazioni giuridiche non richieste, espresse dal perito;

II scomparsa conclusionale, la parte ha (invero tardivamente) specificato che tali valutazioni sarebbero quelle in merito al concetto di "vizio", ma, al contrario, deve rilevarsi che il perito, chiamato a indicare la rilevanza economica di un difetto di conformità particolare come quello in rilievo e inemendabile, ha opportunamente chiarito il proprio modo di intendere il concetto onde dare completa ragione delle proprie successive valutazioni.

Del tutto correttamente, in ogni caso, la problematica del funzionamento motociclo evidenziata nelle perizie è stata qualificata dal CTU come difetto di conformità o come vizio.

Va infine accolta la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della Suzuki Italia s.p.a., che, a norma dell'art. 1519 quinquies c.c. (ora art. 131 c.consumo), in quanto produttore e precedente venditore nella medesima catena distributiva, è destinatario dell'azione di regresso del venditore finale.

Non è peraltro in discussione, essendo anzi espressamente ammesso dalla terza chiamata, che il difetto di conformità dipenda da caratteristiche di produzione originarie del modello di motocicletta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, comprese quelle di ATP, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

II Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Morellini Marco nei confronti della la Baldoni Moto di Ceccarelli Fiorella e C s.n.c. e sulla domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti della Suzuki Italia s.p.a., così provvede:

- a) condanna la Baldoni Moto s.n.c. a pagare al Morellini euro 1.300,00 oltre interessi legali dal 13.5.2004;
- b) condanna la Suzuki Italia s.p.a. a tenere indenne la Baldoni Moto s.n.c. per quanto, a titolo di capitale, interessi e spese, questa pagherà al Morellini in esecuzione della presente sentenza.

Condanna la Baldoni Moto s.n.c. a rifondere al Morellini le spese di lite che liquida in euro 1.400,00 per spese, comprese le spese delle CTU e di CTP, euro 800,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Condanna la Suzuki Italia s.p.a. a rifondere alla Baldoni Moto s.n.c. le spese di lite che liquida in euro 800,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, CPA ed IVA se non ripetibile.

Così deciso in Cesena il 7.1.2008

Il Giudice

Mariacolomba Giuliano

Mariacolomba Giuliano

IL CANCELLIERE DI
Milano

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ
SEGRETERIA
23 GEN. 2008
DEPOSITO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ

REGISTRATO IN SEGRETERIA TRIBUNALE DI CESENA

il 5.2.08 n. 151 MOD. 4

€ 107,72

Il Cancelliere *fto vol mori*